



Tribunale di Prato

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 31.3.2020 da -----, nato a ----- il -----, residente in -----, via -----, C.F. ----- e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in Vaiano e quindi in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Prato; letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi dr. Luca Donnini, datata 23.3.2020;

rilevato che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, può accedere alla procedura di liquidazione; rilevato che sussistono anche tutti gli altri requisiti di ammissibilità generale previsti dall'art. 7, comma 2 legge 3/12, come attestato anche dall'OCC nella propria relazione;

rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata dell'OCC, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;

rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda; ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dr. Luca Donnini, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;

ritenuto che il provvedimento ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di



prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14 novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell’ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l’efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

rilevato che, come verificato anche dall’OCC, il ricorrente è percettore di redditi mensili di circa 2.022,00 che andranno a ridursi alla fine del corrente anno per dimissioni da lavoro a causa di problemi di salute e quindi tra pochi mesi sarà percettore di pensione di invalidità INPS di circa euro 900,00 mensili e di pensione erogata in seguito ad infortunio sul lavoro dall’INAIL di euro 250,00 mensili circa, per un ammontare complessivo di euro 1.150,00 mensile, importo che, appare appena sufficiente a consentirgli di far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia. Pertanto, può essere disposto che il suddetto importo mensile rimanga per intero a disposizione del ricorrente per far fronte ai bisogni suoi e della famiglia; visto l’art. 14 quinquies L. n. 3/2012

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di -----, nato a --
----- il -----, residente in -----, via -----, C.F.
-----;
2. nomina liquidatore il dr. Luca Donnini;
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;



4. dispone che, a cura del liquidatore, della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del tribunale oscurando il nome del debitore;
5. ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
6. dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.150,00 netti mensili; Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato. Prato, 24.9.2020

Il giudice
Dott. Costanza Comunale

